ULTERIORI DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE ZONE ALLUVIONATE NEL NOVEMBRE 1994

Art. 4-quinquies

Conversione dei mutui

I mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attivita' di impresa dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali in questione potranno essere convertiti con i mutui previsti per le imprese dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata previste.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1996, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-disposizioni-a-favore-delle-zone-alluvionate-nel-novembre/art-4-quinquies-conversione-dei-mutui

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it